



UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLECAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 31 del 07/09/2011
Modificato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 20 del 16/04/2014

PREMESSA: RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA STATALE

Legge 7 marzo 1986, n. 65 Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale;

Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza;

Decreto Presidente della Repubblica 22 giugno 2000 n. 225 Regolamento recante modifiche al d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378, in materia di accesso del personale della polizia municipale allo "schedario dei veicoli rubati" presso il centro elaborazione dati del dipartimento della pubblica sicurezza;

Decreto ministeriale del 29 maggio 2001 Collegamento dei sistemi informativi a disposizione del personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale con lo schedario dei veicoli rubati del centro elaborazione dati del dipartimento della pubblica sicurezza;

Decreto ministeriale del 11 agosto 2004, n. 246 Regolamento recante "Norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale" ;

Decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 209 Regolamento recante "individuazione delle caratteristiche delle targhe di immatricolazione dei veicoli in dotazione della polizia locale – art. 93, comma 11, cds e art. 246, comma 2 reg. es. e att. Cds" ;

Decreto ministeriale del 23 marzo 2007 Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle forze di polizia e dei corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali ;

PROVVEDIMENTI REGIONALI

Legge regionale 14 aprile 2003 - n. 4

Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana;

Deliberazione Giunta regionale 3 dicembre 2004 n. VII/19719 Criteri per l'organizzazione dei servizi di polizia locale in situazioni particolari - Criticità o emergenze, ex art. 6, comma 2, l.r. n. 4 del 14 aprile 2003;

Deliberazione Giunta regionale 3 dicembre 2004 n. VII/19720 Proposta di linee guida per le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio di polizia locale ;

Deliberazione Giunta regionale 16 febbraio 2005 n. VII/20851 Determinazione delle modalità e procedure per la sottoscrizione dei patti locali di sicurezza urbana ;

Deliberazione Giunta regionale 14 settembre 2005 n. VIII/648 Attivazione del servizio di modulistica unica per i comandi e i servizi delle polizie locali della Lombardia;

Deliberazione Giunta regionale 21 febbraio 2007 - VIII/4189 Formazione per le polizie locali. Modalità e criteri per la progettazione formativa;

Regolamento regionale 4 aprile 2008 n. 1 Caratteristiche delle divise per gli appartenenti ai corpi e servizi della P.L. della R.L. ;

Regolamento regionale 8 agosto 2002 - n. 8 Caratteristiche dei mezzi in dotazione ai corpi e servizi della polizia locale della Regione Lombardia ;

Regolamento regionale 13 luglio 2004 - n. 3 Caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale ;

Regolamento regionale 13 luglio 2004 - n. 4 Dotazioni dei mezzi di trasporto della polizia locale;

Regolamento Regionale 14 marzo 2003 - n. 3 Simboli distintivi di grado del personale dei corpi e servizi di polizia locale della Regione Lombardia ;

Regolamento Regionale 13 luglio 2004 - n. 2 Caratteristiche dei distintivi per le uniformi del personale della polizia locale ;

Deliberazione Giunta regionale 1 dicembre 2000 - n. VII/2395 Istituzione della giornata regionale delle onorificenze per meriti speciali alla polizia locale - Disciplina delle caratteristiche delle modalità d'uso e delle decorazioni destinate alle uniformi del personale dei corpi e servizi di polizia locale operanti sul territorio regionale;

Regolamento regionale 29 ottobre 2013 - n. 4 Simboli distintivi di grado del personale dei corpi e servizi di polizia locale della Regione Lombardia.

TITOLO I

Istituzione del Servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica

Art. 1

Servizio di polizia locale dell'Unione dei comuni dell'alta Valle Camonica

L'Unione dei Comuni svolge le funzioni di polizia locale proprie, attribuite, trasferite o delegate tramite la costituzione di un apposito servizio di polizia Locale, con la costituzione del servizio di Polizia locale ai sensi delle normative in premessa richiamate.

Il servizio di vigilanza e controllo è svolto a mezzo di ufficiali ed agenti/graduati di polizia Locale.

Art. 2

Struttura del servizio di polizia locale dell'Unione dei Comuni dell'alta Valle Camonica

Il servizio di polizia Locale dell'Unione è costituito come ufficio unico dei Comuni associati cui è preposto un unico Responsabile di Servizio Comandante.

Il servizio di polizia Locale dipende funzionalmente dagli organi politici dell'Unione, Presidente e giunta Esecutiva, che esercitano funzioni di indirizzo e controllo conformemente alle disposizioni di legge vigenti e impartiscono direttive e sovrintendono alle attività.

Dal punto di vista gestionale e burocratico il Comandante dipende gerarchicamente dal Segretario dell'Unione. Nell'esercizio delle proprie funzioni di Ufficiale di Governo ciascun Sindaco dei Comuni dell'Unione può avvalersi del personale dell'ufficio Unico di polizia locale senza l'intermediazione degli organi dell'Unione.

TITOLO II

Disciplina delle funzioni di Polizia locale

Art. 3

Funzioni del servizio di polizia locale

Il servizio di polizia locale associato dell'Unione svolge la propria attività in tutte le materie di competenza dei Comuni ed in particolare:

- ◆ polizia stradale e viabilità sulle strade di competenza;
- ◆ tutela dell'ambiente e controllo del territorio;
- ◆ controlli di polizia amministrativa;
- ◆ in ausilio delle forze di polizia dello stato per i servizi di P. S.

Il servizio di polizia locale opera il coordinamento della Protezione Civile, secondo quanto stabilito dalle leggi regionali, secondo gli indirizzi e la programmazione forniti dai rispettivi servizi di competenza.

Il Presidente dell'Unione promuove accordi con i Comuni e le autorità territoriali competenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ai fini della tutela del territorio, della salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza dei Cittadini.

Art. 4

Stato giuridico e attribuzioni del personale

Il personale del servizio di polizia Locale dell'Unione, nello svolgimento delle sue attività, riveste la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, nonché di ausiliario di pubblica sicurezza, per le competenze a ciascuno attribuite, in base alle norme vigenti.

Il personale della Polizia Locale dell'Unione svolge nell'ambito del territorio di appartenenza, le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 nonché le funzioni di polizia stradale, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

Il personale della Polizia Locale dell'Unione esercita le funzioni di polizia amministrativa locale, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle disposizioni che disciplinano le specifiche materie attribuite alla polizia locale.

L'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria è regolato dal Codice di procedura penale e dalle altre disposizioni in materia.

Il Responsabile del servizio di Polizia Locale associato - Comandante ed il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali dell'area di vigilanza categoria D al quale siano espressamente conferite funzioni di coordinamento e controllo rivestono la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57, comma 3 C.P.P. e dell'art. 5, comma 1, lett. a) della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Il Presidente richiede al Prefetto il conferimento al personale del servizio di Polizia locale dell'Unione, la qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Il personale della polizia locale dell'Unione collabora con le altre forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986 n. 65.

Art. 5

Articolazione del personale del corpo in attuazione del regolamento regionale 4 aprile 2008, n. 1 e del Regolamento regionale 29 ottobre 2013 - n. 4 Simboli distintivi di grado del personale dei corpi e servizi di polizia locale della Regione Lombardia.

Nell'ambito del Servizio di Polizia locale dell'Unione sono istituite di norma le seguenti figure:

1. Responsabile del Servizio - Comandante /, Ufficiale di polizia locale categoria D ;
2. Vice/Comandante -Responsabile; (Da individuare tra gli Ufficiali/agenti/graduati con incarico specifiche responsabilità);
3. Agente/graduato di polizia locale;
4. Agente/i a tempo determinato stagionali;
5. Agente/i esterni come previsto da art. 4 c. 4 lett. C legge n. 65/86 ed art 15 comma 2 L.R. n. 4/2003;

Art. 6

Attribuzioni degli Organi di governo

Il Presidente dell'Unione, o il membro della Giunta da lui delegato, nell'esercizio della funzione di indirizzo politico amministrativo, impartisce le direttive, sovrintende alle attività di Polizia

Locale, vigila sul corretto funzionamento del servizio, adotta i provvedimenti previsti da leggi e regolamenti.

In particolare compete al Presidente:

- 1) definire piani e accordi di collaborazione con altri enti, autorità e forze di polizia per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, con particolare attenzione alle problematiche relative all'attività di vigilanza nelle zone di confine dell'Unione ed alle competenze comuni o connesse con altre amministrazioni;
- 2) disporre il nulla osta per l'impiego del personale di polizia locale dell'Unione da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza, secondo quanto stabilito dall'art.3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 7

Attribuzioni del Responsabile/Comandante.

Il Responsabile/Comandante, assicura lo svolgimento dell'attività di polizia locale, impartisce le direttive inerenti l'impiego degli addetti, sovrintende all'organizzazione, alla disciplina, all'addestramento e alla formazione professionale, nel rispetto della normativa vigente.

Allo stesso spetta la gestione tecnica delle risorse assegnate, rispondendo dei relativi risultati.

In particolare compete al Responsabile/Comandante, in attuazione dei principi di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65:

- 1) stabilire le modalità di svolgimento dei servizi e l'organizzazione del lavoro, in particolare cura l'articolazione delle turnazioni, dell'orario di lavoro, la individuazione delle zone operative e l'assegnazione del personale alle stesse, la formazione delle pattuglie, l'articolazione della reperibilità, disporre i servizi in abiti civili, ove tanto dovesse risultare funzionale alle esigenze di servizio;
- 2) esercitare azione propositiva nei confronti degli organi di indirizzo politico-amministrativo per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- 3) rispondere al Presidente ed alla Giunta Esecutiva circa l'impiego dei mezzi e del personale;
- 4) proporre corsi periodici di aggiornamento e di formazione per il personale;
- 5) provvedere all'assegnazione, in via continuativa o per periodi determinati, delle armi al personale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e alla revisione annuale dei relativi provvedimenti, dispone in talune circostanze che il servizio venga svolto senza armi;
- 6) autorizzare il personale a portare l'arma per le esercitazioni obbligatorie e nei giorni stabiliti, fino al luogo di impiego e viceversa, qualora questo si trovi fuori dal territorio dell'Unione;
- 7) vigilare sull'osservanza da parte del personale delle disposizioni vigenti, relative alla disciplina dell'armamento;
- 8) coordinare l'attività nell'ambito dei programmi e dei servizi di protezione civile;
- 9) curare i rapporti e le relazioni esterne con l'Autorità Giudiziaria e le forze di Polizia.

Il Comandante riveste il grado stabilito dall' art. 4 comma 2 del Regolamento regionale 29 ottobre 2013 - n. 4

Art. 8

Attribuzioni degli agenti/graduati in ossequio a quanto stabilito dal Regolamento regionale 29 ottobre 2013 - n. 4

Nell'espletamento dei compiti affidati, gli agenti/graduati sono obbligati in particolare a:

- 1) partecipare ad eventuali corsi di prima formazione durante il periodo di prova;
- 2) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate nelle materie di competenza le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze e le disposizioni emanate dalle autorità competenti;

- 3) avvalersi della eventuale collaborazione della Protezione Civile nell'espletamento del servizio, coordinandone l'impiego;
- 4) collaborare, nei limiti delle proprie attribuzioni, con gli organi di polizia dello Stato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/86;
- 5) accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
- 6) custodire con cura il materiale ed i mezzi in dotazione;
- 7) relazionare puntualmente al superiore gerarchico sulle attività espletate;
- 8) compilare l'eventuale foglio di servizio giornaliero relativo all'attività espletata;
- 9) partecipare alle riunioni di lavoro;
- 10) eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici; adempiere alle funzioni di rappresentanza inerenti le competenze attribuite;
- 11) informare tempestivamente il Responsabile/comandante degli obblighi assunti nei confronti dell'Autorità Giudiziaria;
- 12) partecipare ai corsi di aggiornamento e specializzazione, organizzati dall'Amministrazione; assolvere a tutto quanto inerente le procedure e gli atti di competenza.

Il Responsabile/comandante, sentito il parere del Presidente dell'Unione può, per esigenze di servizio e per un periodo limitato, incaricare uno o più addetti di occuparsi di procedimenti specialistici, relativi a materie che richiedono una più approfondita conoscenza e lavoro di indagine.

Art. 9

Attribuzione delle funzioni di Vice Comandante- ufficiale/graduato con incarico specifiche responsabilità'

Le funzioni di Vice Comandante sono svolte da un ufficiale, in assenza di questo da un agente di polizia locale, graduato con incarico specifiche responsabilità sulla base di un provvedimento del Responsabile/comandante sentito il parere del Presidente dell'Unione.

Al Vice Comandante possono essere delegate, da parte del Comandante alcune delle funzioni al medesimo assegnate.

In caso di assenza o impedimento del Comandante le relative attribuzioni sono assunte dal Vice Comandante .

In caso di assenza contemporanea del Comandante e del Vice Comandante il comando viene assunto dall'agente con maggiore anzianità di servizio.

TITOLO III

Principi di programmazione del servizio

Art. 10

Programmazione delle attività

Il Comandante definisce il programma e le linee di intervento sulla base delle direttive e dell'indirizzo politico amministrativo, nonché delle risultanze delle attività di programmazione.

La programmazione delle attività di rilevanza e interesse comune con altre strutture dell'ente deve essere concertata con i responsabili delle stesse, in modo da assicurare una gestione integrata del servizio. In particolare dovranno essere attivate:

a) CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE

La Conferenza di organizzazione ha lo scopo di programmare e di definire le priorità del Servizio associato di Polizia Locale, di verificarne il periodico andamento con particolare riferimento all'efficacia, all'economicità e all'efficienza dello stesso.

La Conferenza di organizzazione si riunisce di norma almeno due volte all'anno in corrispondenza della predisposizione del Bilancio di previsione e del rendiconto della gestione finanziaria, salvo che sorgano particolari necessità.

Alla conferenza di organizzazione partecipano: il Presidente ed i componenti della Giunta esecutiva dell'Unione, il Segretario dell'Unione, Il Comandante ed il Responsabile del Servizio finanziario.

La Conferenza è convocata dal Presidente dell'Unione.

c) RIUNIONE DI SERVIZIO

La riunione di servizio riveste carattere puramente operativo per l'emanazione degli indirizzi per la effettuazione degli interventi. Si svolge preferibilmente mensilmente, in periodi intermedi, o in caso di necessità, per la trattazione di problemi contingenti, a data variabile e vi partecipano il Comandante e gli agenti/graduati. Alle riunioni di servizio possono partecipare il Segretario dell'Unione ed altri funzionari dell'Ente.

In tale riunione vengono stabiliti gli obiettivi e la programmazione operativa del mese successivo.

E'convocata dal Comandante.

Art. 11 Orario di Servizio

L'orario di servizio copre tutto l'arco settimanale e si articola, di norma, in turni di sei giorni lavorativi. Per esigenze particolari e motivate potranno essere disposte anche articolazioni di orario diverse, in particolare per i servizi notturni o ante notturni.

L'orario di servizio inizia al momento in cui il dipendente effettua il rilevamento della presenza (timbratura) presso la sede assegnata.

Quando necessità particolari e straordinarie lo richiedono, gli appartenenti al servizio di Polizia locale dell'Unione sono tenuti a prestare servizio in eccedenza all'orario secondo le norme e gli accordi contrattuali vigenti.

Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro sarà assicurato dal Comandante, che si avvarrà dell'apporto di eventuali supporti informatici.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, valgono per l'orario di servizio le norme e le disposizioni vigenti in materia per il personale dell'Amministrazione, in quanto compatibili.

Art. 12 Ordine di Servizio

Ciascun appartenente alla polizia locale dell'Unione, di norma, è dotato di un foglio di servizio mensile (o periodo inferiore) preventivo.

Il foglio di servizio viene compilato, su indicazione del Comandante, dagli agenti/graduati e deve contenere:

- ◆ l'orario indicativo iniziale e finale di ogni giornata di lavoro;
- ◆ i riposi compensativi e le festività lavorative fissate di norma nella misura del 50% delle festività previste dal calendario;
- ◆ gli indirizzi prioritari stabiliti per il mese cui si riferisce il foglio di servizio;
- ◆ il numero dei servizi notturni.

Gli appartenenti al servizio di polizia locale dell'Unione hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e di conoscere tempestivamente eventuali variazioni.

Eventuali variazioni del servizio possono essere autorizzate, previa verifica del mantenimento della funzionalità del servizio e comunicate tempestivamente al Comandante o chi ne fa le veci.

ART. 13

Servizi esterni al territorio dell'Unione

L'attività del personale si svolge ordinariamente nell'ambito territoriale dell'Unione, salvo quanto previsto dall'art. 4, punto 4, della Legge 7 marzo 1986, n. 65 o altre specifiche disposizioni, concernenti in particolare per:

- 1) attività di collegamento e di rappresentanza;
- 2) operazioni di soccorso in caso di calamità e disastri;
- 3) rinforzo ad altri servizi di polizia, in presenza di appositi piani o accordi con le amministrazioni interessate, preventivamente comunicati agli Uffici Territoriali del Governo competenti per territorio;
- 4) operazioni esterne di Polizia Giudiziaria per casi di flagranza dell'illecito la cui consumazione sia iniziata nel territorio di appartenenza;
- 5) operazioni esterne di polizia giudiziaria delegate dall'Autorità Giudiziaria;
- 6) distacco o comando presso altri Enti, per cui l'ambito operativo è costituito dal territorio dell'Ente di destinazione.

Il personale può essere destinato dal Comandante alla vigilanza di una zona territoriale, ferma restando la possibilità di utilizzazione per vigilanza ed interventi nell'intero territorio dell'Unione. Quando le predette operazioni si svolgono fuori della zona assegnata, il personale può essere considerato in missione, in conformità di quanto previsto dal CCNL.

I servizi espletati fuori dal territorio dell'Unione sono svolti in via ordinaria senza armi, salvo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, dal presente Regolamento e per i servizi delegati dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 14

Formazione professionale e aggiornamento

Il personale è tenuto alla conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti l'attività svolta, delle funzioni discendenti dallo status giuridico proprie dell'area di appartenenza, nonché delle istruzioni impartite dall'Ente e dal Comandante.

Il personale ha il dovere di curare l'aggiornamento, la preparazione professionale e culturale, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.

Al fine di agevolare quanto indicato ai commi 1 e 2 e di uniformare l'attività di vigilanza e controllo, il servizio di Polizia locale cura la redazione di manuali operativi, prontuari, circolari, raccolte normative per il personale dipendente.

La formazione e l'aggiornamento professionale devono essere garantiti periodicamente mediante la partecipazione del personale a corsi, sia interni che esterni all'ente, dedicati alla conoscenza e all'approfondimento delle nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro.

L'aggiornamento professionale deve favorire una flessibilità operativa in tutte le materie e attività di competenza del servizio di polizia locale.

Per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento il servizio di polizia locale si avvale di norma della collaborazione delle strutture dell'ente competenti in materia.

Art. 15

Patrocinio legale ad assicurazione

L'Amministrazione assicura l'assistenza legale in sede processuale al personale del servizio di polizia locale, nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento generale del personale e delle vigenti norme contrattuali.

Il personale usufruisce di assicurazione contro gli infortuni, di assicurazione da responsabilità civile verso terzi per l'uso delle armi e di tutto il materiale e i mezzi in dotazione, oltre alle normali forme di assicurazione e di assistenza previste dalla normativa vigente.

TITOLO III

Norme di comportamento

Art. 16

Doveri generali

Il personale della Polizia Locale dell'Unione è soggetto alla disciplina generale in materia di pubblico impiego ed è tenuto all'osservanza dei doveri dei pubblici dipendenti, previsti dalla legislazione vigente, dal CCNL EE. LL. e dai regolamenti dell'Ente, per le materie non disciplinate dal presente Regolamento.

In ragione dello status di pubblico ufficiale e della particolare natura dei compiti e delle qualità attribuite il personale della Polizia Locale dell'Unione deve agire con serietà e senso di responsabilità, deve tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, rispetto e cortesia nei confronti dei cittadini e delle autorità, deve attenersi ai principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione nell'espletamento delle proprie funzioni di polizia locale, deve astenersi da comportamenti e atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio all'Ente ed al servizio.

La condotta del personale deve essere sempre ispirata alla piena coscienza delle finalità e delle conseguenze della propria azione, in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi indispensabile per lo svolgimento del servizio.

Il personale della polizia locale dell'Unione deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore.

Art. 17

Rapporti interpersonali

Il personale della polizia locale dell'Unione è tenuto al rispetto e alla massima correttezza di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti, evitando di diminuirne la dignità, l'autorità e il prestigio.

Il personale deve conseguire il massimo grado di collaborazione con i colleghi, ai diversi gradi di responsabilità.

I rapporti di subordinazione gerarchica devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia.

Il superiore gerarchico ha il dovere di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con adeguate istruzioni, il buon andamento del servizio. Esso cura la disciplina e l'impiego tecnico operativo del personale attraverso istruzioni normative e operative, nel rispetto delle direttive e delle disposizioni ricevute.

Ogni superiore ha l'obbligo di rilevare infrazioni commesse dal personale, gerarchicamente e funzionalmente dipendente, al fine di attivare eventuali procedimenti disciplinari, da applicarsi con il rispetto della normativa vigente.

Art. 18

Saluto

Il saluto è dovuto, durante le manifestazioni ufficiali, alla bandiera nazionale, al gonfalone della Provincia, dei Comuni e dell'Unione stessa ed alle autorità istituzionali; quale forma di cortesia

nei rapporti ufficiali, è dovuto altresì al Presidente ed ai Sindaci dell'Unione, al Comandante ed a tutti i cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d'ufficio. Sono dispensati dall'eseguire il saluto tutti coloro a cui sia materialmente impedito dai compiti svolti.

Art. 19

Dovere di diligenza, d'uso e custodia

Il personale ha il dovere di osservare la massima diligenza nell'uso, custodia e conservazione delle dotazioni a disposizione, nonché dei materiali e documenti affidatigli per ragioni d'ufficio. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvi i casi di forza maggiore, segnalati per iscritto, specificando le circostanze del fatto, ai superiori gerarchici ed all'autorità competente.

Art. 20

Segreto d'ufficio e riservatezza

Il personale della Polizia Locale dell'Unione è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio ed alla riservatezza, circa le notizie relative ai servizi d'istituto, pratiche, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura.

Relativamente alle attività di polizia giudiziaria, si richiamano le disposizioni vigenti in materia di segreto istruttorio.

È garantito a chiunque ne abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché dai Regolamenti di attuazione e con i limiti previsti dagli stessi regolamenti.

TITOLO IV

Principi di organizzazione

Art. 21

Modalità e luogo del servizio

La sede del Comando Unico di Polizia locale è istituita presso la sede del Municipio di Ponte di Legno in Piazzale Europa 9.

Lo svolgimento del servizio deve essere articolato in modo tale da assicurare la massima funzionalità rispetto alle diverse esigenze operative, nell'ambito della vigente disciplina legislativa e contrattuale.

Il servizio operativo viene svolto normalmente in pattuglie dislocate strategicamente sul territorio e dotate di mezzi di servizio.

L'ambito di servizio del personale è il territorio dell'Unione stessa.

Al fine di assicurare una adeguata attività di vigilanza e controllo del territorio, il Comandante può definire, sulla base delle esigenze di servizio, un'articolazione in zone operative.

Il servizio di polizia locale dell'Unione può essere articolato in distaccamenti operativi territoriali, definiti con regolamento di organizzazione, in funzione di criteri socio-economici, demografici ed orografici.

Art. 22

Dotazione organica

Nei limiti stabiliti dalle norme statali e regionali la dotazione organica del servizio di Polizia Locale Associato è costituita inizialmente dalla somma delle dotazioni organiche di servizio dei Comuni.

Fermi restando i limiti suddetti, la determinazione del numero di addetti al servizio tiene conto, indicativamente, dei seguenti criteri:

1. densità di popolazione;
2. superficie territoriale;
3. sviluppo chilometrico della rete viaria;
4. fluttuazione periodica della popolazione dovuta all'affluenza turistica.

Art. 23

Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio

I mezzi di trasporto in dotazione, contrassegnati secondo le normative vigenti, devono essere usati esclusivamente per ragioni di servizio, secondo le disposizioni impartite.

Art. 24

Dotazione e uso degli apparati di comunicazione

I mezzi di comunicazione in dotazione devono essere rispondenti a caratteristiche tecniche, che ne permettano il comune utilizzo in tutto il territorio dell'Unione, anche in relazione alle attività di soccorso e protezione civile.

Gli apparati ricetrasmittenti devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura.

Art. 25

Uniforme

Il personale appartenente al servizio di polizia locale dell'Unione quando è in servizio, di norma veste l'uniforme fornita dall'amministrazione, nella foggia prevista dalla Legge Regionale di riferimento.

L'uso dell'abito borghese può essere disposto, al fine di un miglior svolgimento del servizio, dal Comandante, in tutti i casi in cui lo stesso ritenga più utile che il servizio venga svolto anche continuativamente in borghese.

E' vietata ogni modifica all'uniforme, nonché indossare altri indumenti visibili non previsti dal Regolamento.

E' vietato altresì indossare la divisa fuori dall'orario di servizio.

Art. 26

Tessera di riconoscimento e placca matricola

Ai sensi del punto 4 dell'art. 6 della Legge 65/86, il personale è munito di una tessera di riconoscimento anche su modello unico regionale, contenente le qualifiche di legge, vidimata dal Presidente.

La tessera dovrà sempre essere esibita ogni volta occorra dimostrare la qualifica posseduta.

Il personale, è munito di una placca metallica di servizio, anche su modello unico regionale, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'uniforme, recante la scritta "Polizia Locale", il nome e lo stemma della Regione ed il numero di matricola.

La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione, qualora il dipendente interrompa o cessi definitivamente il rapporto di servizio.

Art. 27 **Armamento**

Il personale che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza è dotato di armi in conformità a quanto disposto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, dal decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, e successive modifiche ed integrazioni.

La tipologia e la dotazione dell'armamento sono definite dall'apposito regolamento di organizzazione e dal DM. 145/1987.

Il Comandante può disporre in talune circostanze che il servizio venga svolto senza armi.

Art. 28 **Formazione professionale ed aggiornamento**

Il personale della polizia locale dell'Unione è tenuto alla conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti l'attività svolta, le funzioni discendenti dallo status giuridico proprie dell'area di appartenenza, nonché delle istruzioni impartite dall'Ente e dal Comandante .

Il personale ha il dovere di partecipare alle attività di aggiornamento e preparazione professionale, secondo le modalità indicate dall'Ente.

Art. 29 **Gestione del servizio sanzioni**

All'interno del servizio di Polizia Locale dell'Unione può essere costituito un apposito Ufficio per l'attività di gestione dei verbali, sia di carattere amministrativo che penale, delle notifiche ed ogni attività ad essi connesse le mansioni per espletare il servizio possono essere eseguite anche da personale amministrativo previa indicazione degli organismi superiori.

Art. 30 **Infrazioni e sanzioni**

La violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare per il personale assegnato al servizio di polizia locale associato perseguibile nelle forme e nei modi disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi.

TITOLO V **Dotazione di materiale operativo**

Art. 31 **Mezzi e strumenti di servizio**

Il mezzo di trasporto utilizzato per servizio deve essere assicurato con l'estensione dell'assicurazione, oltre ai trasportati, anche al conducente.

Il Comandante può, in casi urgenti e particolari, autorizzare l'uso del mezzo privato con le modalità stabilite dalla normativa vigente. Per casi eccezionali e per esigenze connesse al servizio, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione anche altre persone, che abbiano un rapporto istituzionale, funzionale o convenzionale con l'ente, purché di tali fatti sia informato il Comandante .

Quando le necessità lo richiedano, potranno essere utilizzati i segnali distintivi previsti dall'art. 24 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché segnali acustici e visivi, a norma delle vigenti disposizioni .

TITOLO VI

Armamento

Art. 32

Assegnazione dell'armamento

L'armamento è costituito per ciascun agente da una pistola dotata di doppio caricatore, per difesa personale.

È tassativamente vietato al personale portare in servizio armi non in dotazione.

In abito borghese l'arma deve essere opportunamente occultata.

Al personale incombono personalmente le responsabilità di legge e di regolamento per la detenzione e l'uso delle armi.

Il personale di norma può custodire a casa e portare al seguito le armi di ordinanza con le relative munizioni di dotazione, anche fuori del servizio, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Al fine del porto delle armi di cui ai commi precedenti, il Presidente dell'Unione richiede al Prefetto la qualità di Agente di pubblica sicurezza per il personale ai sensi dell'art. 5, punto 2, della L. 65/86, secondo le modalità previste dallo stesso articolo per il Sindaco.

Art. 33

Munizionamento

Il munizionamento da impiegare è stabilito dal Comandante.

Ad ogni appartenente al servizio di polizia locale è assegnato, a corredo dell'arma di ordinanza, un congruo numero di cartucce che deve essere conservato come riserva permanente.

L'Unione provvede all'acquisto delle munizioni, che vengono assegnate al Comandante custodite presso apposito armadio blindato o cassaforte.

È compito del Comandante o dell'agente/graduato a ciò delegato la tenuta del registro delle assegnazioni delle munizioni al personale e del registro delle armi in dotazione, opportunamente vistati dall'Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 34

Tenuta e custodia delle armi

Presso la sede del servizio deve essere predisposta la custodia di armi e munizioni, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 12 e segg. del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, per la custodia dell'armamento in dotazione, nonché delle armi poste sotto sequestro nell'attività di servizio.

Le caratteristiche e le regole di funzionamento sono quelle stabilite dal Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, nonché da altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 35

Addestramento ed esercitazione al tiro

Su disposizione del Comandante, il personale è obbligato a svolgere le esercitazioni al tiro alle quali il personale è obbligato a partecipare, nella misura di almeno due sessioni annuali.

L'onere di spesa è a carico dell'Amministrazione.

Il controllo sulle modalità dell'addestramento è affidato al Comandante.

TITOLO VII

Obblighi di registrazione

Art. 36

Registri di Servizio

Nell'Ufficio del Comando e sotto la responsabilità del Comandante devono essere tenuti, in perfetto ordine, i seguenti registri cartacei o telematici:

- a) registro di protocollo dei processi verbali;
- b) registro delle notizie di reato;
- c) registro delle notificazioni;
- d) registro di protocollo di tutte le attività e comunicazioni relativi a tutta l'attività del servizio;
- e) registro del materiale sequestrato;
- f) registro delle armi in deposito temporaneo e delle munizioni;
- g) registro di carico e scarico del materiale.

Art. 37

Conservazione del materiale sottoposto a sequestro

Le armi, le munizioni e gli altri materiali sequestrati nell'espletamento del servizio debbono essere tempestivamente consegnati nella sede del Servizio per la custodia e per gli adempimenti burocratici conseguenti.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento a Leggi, e Regolamenti Ordinanze statali o regionali inerenti la materia.

Fa parte integrante del presente regolamento l'allegato prospetto riguardante l'organico, le assegnazioni strumentali ed i compiti del Comando di Polizia Locale dell'Unione dei comuni dell'Alta Valle Camonica che sarà aggiornato ed integrato in base alle esigenze ed a eventuali modifiche regolamentari o legislative.